

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTORO VITTORIO

Nella seduta del 11/06/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La parte ricorrente, in data 30 luglio 1990, ha sottoscritto un buono fruttifero dell'importo di Lit. 1.000.000, collocato dall'odierno resistente; nel mese di giugno 2012, la parte ricorrente si è rivolta al resistente per richiedere, senza successo, il rimborso del buono suddetto. Infatti, il buono, a detta del resistente, si sarebbe nel frattempo prescritto; la parte ricorrente ha esperito formale reclamo nei confronti dell'emittente del buono, ottenendo riscontro negativo il 14 novembre 2012; ha ribadito la propria richiesta nel mese di marzo 2014 e per contro ha ricevuto un ulteriore rifiuto, datato 2 aprile 2014, con lo stesso tenore del precedente. Ciò detto, stante l'articolata e complessa memoria presentata dalla parte ricorrente, non si può che rinviare alla documentazione originale per una più completa cognizione della stessa. La parte ricorrente *«chiede che ABF pronunci l'obbligo di rimborso del [buono] a carico dell'intermediario»*.

L'intermediario sostiene che in data 30 luglio 1990 parte ricorrente ha sottoscritto un buono fruttifero a termine serie AD, collocato dal resistente, per un importo di Lit. 1.000.000; nel giugno 2012, dopo oltre 20 anni dalla sottoscrizione, parte ricorrente ha chiesto al resistente il rimborso del buono *de quo*, senza ottenerlo in quanto decorso il termine decennale di prescrizione.

DIRITTO

Il Collegio constata, preliminarmente, che non è stata svolta la fase del reclamo. Infatti, come dichiara la stessa ricorrente nel ricorso, il reclamo è stato esperito nei confronti dell'emittente del buono, che è soggetto diverso rispetto all'odierno resistente che è, invece, il soggetto collocatore del buono medesimo.

Pertanto, in mancanza del preventivo reclamo indirizzato al medesimo soggetto che resiste al ricorso, la domanda è improcedibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA